

Statuto 2026

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

Promossa dai lavoratori dell'Albergo e Mensa di Bologna è costituita la
"CAMST - Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo, Società Cooperativa a responsabilità limitata"

in sigla

"CAMST Soc.Coop. a r.l."

che potrà essere usata sia commercialmente che legalmente in luogo della denominazione sociale scritta per esteso.

Alla denominazione può essere aggiunta la dicitura "Società Benefit" o "SB" e può essere scritta senza vincoli di rappresentazione grafica, in maiuscolo o in minuscolo.

La Cooperativa ha sede in Comune di Castenaso (Bologna), ma potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed all'estero, così come trasferire la sede sociale nel territorio nazionale.

La cooperativa si ispirerà ai criteri della mutualità prevalente.

La cooperativa è iscritta all'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2100** e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

Scopo e Oggetto

Art. 3 - Scopo

- A. Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
- B. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, in quanto intende essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c. e seguenti, senza fini di speculazione privata.
- C. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di soggetti diversi dai soci.
- D. La Cooperativa intende partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano Unitario. Perciò la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la



propria sede sociale. Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alla Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Provinciale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative ed attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio, oppure anche di rappresentanza d'interesse quali associazioni sindacali d'imprese.

- E. La Cooperativa intende infine stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci e dei dipendenti, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
- F. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
- G. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di programmazioni pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
- H. La Cooperativa, altresì, si impegna ad integrare i propri obiettivi economici mutualistici con quelli sociali ed ambientali

A tale riguardo, acquisendo la qualità di società benefit, la società intende perseguire anche più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente e altri portatori di interesse.

Art.4 - Oggetto

La Cooperativa ha per oggetto sociale le seguenti attività:

- A. acquistare, alienare, appaltare, gestire, fabbricare o ristrutturare in Italia e all'estero alberghi, ristoranti, trattorie, mense, bar, tavole calde e fredde, caffè, spacci, tabaccherie, rosticcerie, friggitorie, buffets, impianti (anche automatici) di produzione e distribuzione di alimenti e bevande e generi e beni affini, centri di produzione - confezionamento e deposito di prodotti di gastronomia, magazzini, svolgendo la propria attività senza fini speculativi nella ristorazione privata, pubblica e parapubblica, nella ristorazione ospedaliera, assistenziale e sanitaria in genere, nella ristorazione scolastica pubblica e privata di ogni ordine e grado e con lo scopo preciso di migliorare e qualificare la ristorazione collettiva e sociale; gestire tutti i servizi socio assistenziali, sanitari ed educativi, anche rivolti al miglioramento della qualità della vita di soggetti disabili e non; gestire la riscossione delle rette scolastiche anche come concessionario del credito e/o agente contabile; Gestire il commercio al dettaglio e all'ingrosso anche tramite sistemi elettronici e informatici, altrimenti detto "e-commerce", e la fornitura dei servizi ad esso connessi; Gestire siti internet, piattaforme web e social network con fini divulgativi e commerciali.
- B. assumere anche in appalto, mediante licitazione privata, asta pubblica, appalto-concorso e trattativa privata da Enti Pubblici e da privati, la gestione di:
 - Strutture residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti come case di soggiorno, case protette, mense, nonché svolgere tutte le attività di tutela, assistenza notturna e diurna sia domiciliare che ospedaliera per degenti presso Ospedali Pubblici, cliniche private o altro;
 - interventi di supporto sociale e di animazione nei confronti di singoli o di gruppi quali soggetti sociali e comunità, nonché attività culturali connesse alla valorizzazione dei



beni, del folklore locale e della ricerca storica, sociale, economica e culturale;

- interventi di formazione ed informazione sociale e culturale anche tramite la elaborazione di dati e sistemi informativi;
- servizi di pulizia di ogni tipo di immobile, area, strada, o struttura quali, per esempio, quelli adibiti ad uso civile, industriale, commerciale, culturale, sociale e religioso, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, decontaminazione, derattizzazione, pulizia locali di bar, mense, alberghi, camerate, residences, comunità, foresterie ed ambienti ospedalieri (compreso il rifacimento letti), pulizia edifici, arenili e spiagge, pulizia mezzi di trasporto (ferroviario, tranviario, automobilistico, aereo e marittimo), pulizia del sottosuolo, spurgo pozzetti, pozzi neri, pozzi artesiani e caditoie stradali, pulizia depuratori, trattamento acque e liquami, disostruzione w.c., colonne di scarico e travasi di acque (urbane, agricole o industriali); servizi rimozione di neve e ghiaccio; servizi di netturbino, spazzacamino e simili;
- servizi di lavanderia, tintoria, stileria, piegatura, fornitura e smistamento di biancheria, di abiti e tessuti in genere mediante l'apertura anche di appositi esercizi; gestione di lavanderie per conto terzi e di lavanderie di terzi quali ospedali, asili, scuole, case di riposo ecc.;
- gestione di servizi di guardaroba e lavori di sartoria; attività di confezionamento di tessuti, fabbricazione e rigenerazione di materassi, cuscini e affini;
- servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, incenerimento, recupero, riutilizzazione di rifiuti solidi urbani ed inurbani, scarti di lavorazione agricola ed industriale e rifiuti in genere; servizi di raccolta, trasformazione, lavorazione di carta da macero; servizi ecologici di raccolta, smaltimento, depurazione, incenerimento di rifiuti tossici e nocivi di qualsiasi provenienza ivi compreso lo smaltimento, spedizione e stoccaggio di prodotti chimici e radioattivi; gestione di impianti di trattamento, riciclaggio e di discarica controllata ed ogni attività ad esse collegata; gestione di impianti di depurazione;
- servizi di reception, call-service; servizi di portierato, di bidelleria, di assistenza burocratica, di estrazione documenti e di corriere, di segretariato, ivi compresi la raccolta e la rielaborazione dati anche a mezzo di macchine elettroniche; servizio di presentazione di documenti presso qualsiasi pubblico ufficio; servizio tenuta scadenziari per adempimenti anche fiscali; servizi di organizzazione aziendale; servizi informatici; servizi di recapito delle fatture commerciali, telegrammi, espressi, dispacci in genere e recapito in loco; servizi di trasporto effetti postali urbani ed extraurbani, vuotatura delle cassette di impostazione ed esercizio di ogni altra attività connessa con il servizio postale; servizio di presa in consegna e recapito in loco di colli; servizio di lettura dei contatori installati presso utenti; prestazione di servizi di assistenza a terra (handling aeroportuale); gestione di parcheggi e posteggi e/o servizi di custodia; gestione di distributori per la vendita di carburanti e lubrificanti anche ai non soci; servizio di guardiania e sorveglianza anche cinofila, armata e non armata; realizzazione e gestione di servizi ed impianti integrati di sicurezza e vigilanza; biglietteria, archiviazione ed altre mansioni inerenti la gestione di stabili pubblici e privati;
- servizi di sorveglianza e assistenza degli alunni e studenti pre e post scuola, compreso il trasporto degli stessi e le attività accessorie; gestione di servizi di assistenza e sorveglianza infermieristica e non infermieristica ad anziani, servizi tutelari e a portatori di handicap, anche presso il loro domicilio;
- manutenzione, pulizia e sanificazione di impianti civili ed industriali, piscine ed impianti



sportivi, strade, portici, gallerie e monumenti; manutenzioni di pavimenti, piastrelle, marmo, legno, citofoni; servizi di falegnameria, restauro, tinteggio, verniciatura, posa pavimenti e battiscopa, montaggio infissi, applicazione rivestimenti, carte da parati, pulizie grondaie, sistemazione tetti e simili, pittura di muratura e lavori elettrici; servizi di riparazione e manutenzione locali o attrezzature elettriche e meccaniche, manutenzione edile, ambientale e verde; servizio montaggio e smontaggio tappezzerie, tendaggi, vetri; manutenzione e trasformazione delle apparecchiature tecnico-idro-sanitarie, di ascensori e montacarichi, impianti telefonici, di riscaldamento, termoidraulici, elettrici, idrici e di illuminazione, igienici e similari; manutenzione e riparazione di autoveicoli, autocarri, carrelli elevatori, gru, macchine movimento terra; realizzazione o assistenza ad ogni operazione legata al funzionamento corrente degli immobili o edifici, per conto proprio o terzi, la gestione globale o parziale e/o la fornitura di tutto o parte delle prestazioni di servizi che si riferiscono direttamente o indirettamente al funzionamento e alla manutenzione di qualsiasi sito, stabilimento o immobile, che dipendono dal settore pubblico o privato, in particolare ad uso ufficio, commerciale, industriale, tempo libero, sanitario e scolastico, così come la gestione e la manutenzione dell'insieme o parte degli impianti e delle attrezzature ivi installate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, impianti: informatici, elettrici, meccanici, energetici, riscaldamento, ventilazione, condizionamento, di sicurezza, telecontrollo, teleallarme, fognari, stampa e riproduzione; realizzazione di qualsiasi lavoro d'impianto, di riparazione, di rinnovamento o di sostituzione di qualsiasi attrezzatura necessario alla realizzazione dell'oggetto di cui sopra (manutenzione dell'edificio e delle attrezzature, gestione delle utenze elettriche e gas);

- La progettazione, la produzione, la vendita, l'installazione, la manutenzione ed assistenza post vendita, la riparazione, la taratura, l'ampliamento, l'assemblaggio e simili di attrezzature, apparecchiature di misura, impianti, macchine, accessori, consumabili ed assimilabili destinati all'industria farmaceutica, veterinaria, chimica, cosmetica, alimentare, elettronica, agli ospedali laboratori e assimilabili, nonché la vendita di accessori, componenti, parti di ricambio, hardware e software; la fornitura di servizi di consulenza e formazione relativa ai prodotti e servizi sopra indicati o ad essi complementari e correlati; costruzione, demolizione, ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni tipo di impianto ed edificio pubblico o privato; attività edile in genere, in proprio e per conto terzi, e quindi anche costruzione di opere edili, stradali, ferroviarie, idrauliche, agrarie e forestali, marittime e meccaniche in genere; movimenti di terra, dighe, linee elettriche; costruzione di edifici monumentali, civili ed industriali, anche mediante opere speciali in cemento armato; sistemazione di aree cortilizie, rurali e simili, nonché realizzazione di opere di urbanizzazione in genere; commercio di materiali e prodotti per l'edilizia; costruzione ed eventuale gestione di gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature ed impianti di depurazione e condotte in genere; costruzione di gallerie, viadotti ed impianti per la produzione e la distribuzione di energia; carpenteria metallica in genere; rilevamenti topografici speciali ed aerofotogrammetria; lavori di giardinaggio sia in aree interne ai fabbricati che esterne, realizzazione parchi, terrazzi, giardini e relativa potatura e cura, manutenzione e pulizia ordinaria e straordinaria aree verdi in generale, produzione piante da vivaio e disinfezione; fornitura e messa a dimora di qualsiasi specie di essenze vegetali spontanee e non, lavori di idraulica forestale, interventi di risanamento boschivo ed



ecologici, manutenzioni dell'arredo urbano, difesa anticrittogamica, concimazione di piante, fiori, prati; realizzazione di impianti di irrigazione e rifacimento tappeti erbosi di parchi o presso impianti sportivi;

- lavori agricoli per conto terzi;
- gestione di servizi cimiteriali;
- assunzione e svolgimento di lavori inerenti la segnaletica stradale verticale ed orizzontale, toponomastica, numerazione civica;
- servizi di logistica integrata relativamente alla movimentazione, al trasporto ed allo stoccaggio delle merci, potendo svolgere: le spedizioni ed i trasporti nazionali ed internazionali di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo, avvalendosi di mezzi propri, noleggiati o forniti da vettori; istituzione e gestione dei depositi merci; assunzione ed esecuzione di qualsiasi lavoro di autotrasporto per conto terzi, facchinaggio ed ogni altro servizio collaterale o collegato, da eseguire in proprio o mediante assegnazione, in tutto o in parte, a terzi; locazione a terzi di autocarri per il trasporto di cose; attività di noleggio senza conducente di ogni tipo di automezzo e mezzo di trasporto e attività di noleggio senza operatore di ogni tipo di attrezzatura atta alla movimentazione delle merci;
- servizi di fattorinaggio e facchinaggio; manovalanza di carico e scarico merci;
- locazione a terzi di autovetture, motocicli, attrezzature in genere.
- organizzazione di viaggi e servizi turistici;
- servizi di trasporto con qualsiasi mezzo di cose e persone per conto proprio o per conto terzi, autotrasporti su strade, autotrasporti di persone, carico e scarico di qualsiasi genere di merci, movimentazione ed installazione di macchinari con ausilio di gru e mezzi semoventi vari.

La Cooperativa potrà svolgere inoltre consulenze gestionali, tecniche, di mercato e amministrative.

- C. promuovere e condurre iniziative ed inchieste per fare conoscere le norme dietetiche utili per l'infanzia e gli adulti;
- D. produrre, somministrare e vendere prodotti alimentari e di gastronomia o friggitoria, compresa la farcitura, imbottitura, preparazione per la vendita con relativo pre-confezionamento e pre-incarto del prodotto (anche per conto terzi) di panini, tramezzini, tartine, crescentine, sandwiches e qualsiasi altro articolo da forno, nonché attività di produzione e vendita di tutti i prodotti della panificazione e da forno, loro derivati, affini ed analoghi, compresi generi salati da forno, pizze, dolci e simili, ivi comprese tutte le operazioni commerciali e promozionali finalizzate alla relativa commercializzazione anche presso superfici terze; vendere prodotti igienici, di profumeria, di cosmetica, chincaglieria, accessori di abbigliamento, cancelleria, cartoleria e accessori, giocattoli, giornali e riviste, prodotti non alimentari (di pulizia, ecc...), attrezzature di qualsiasi genere accessorie alla produzione od alla somministrazione di alimenti e bevande (forni, piatti, posate, bicchieri, ecc....) in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le operazioni commerciali e promozionali finalizzate alla relativa commercializzazione anche presso superfici terze;
- E. gestire distributori automatici e semi-automatici, somministrare e vendere bevande calde, fredde e cibi preconfezionati e alimenti in genere attraverso distributori automatici e semi-automatici; vendere prodotti anche non alimentari tramite distributori automatici e semi-automatici; commercializzare, noleggiare,



vendere al dettaglio e all'ingrosso distributori automatici e semi-automatici, di parti ed accessori degli stessi nonché provvedere al loro rifornimento e riparazione, rigenerazione, revisione e manutenzione degli stessi; svolgere servizi catering, di produzione, commercio e vendita, al dettaglio ed all'ingrosso, delle materie prime e dei prodotti utilizzati dai distributori automatici e semi-automatici; promuovere servizi di officina tecnica per distributori automatici e semi-automatici; sviluppare e fornire anche a terzi, servizi informatici atti alla rilevazione, consuntivazione ed elaborazione di reportistiche di vendita di distributori automatici o semi-automatici;

- F. organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali e ricreativi in genere, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di locali di pubblico spettacolo, palestre ed altri impianti sportivi, biblioteche e quanto altro possa contribuire al miglioramento della salute fisica ed alla elevazione intellettuale e morale della classe lavoratrice;
- G. finanziare e sviluppare le attività delle cooperative sociali.

La Cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo:

- I. acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unità immobiliari e qualsiasi altro bene mobile e immobile, terreni e diritti reali immobiliari; arredare le opere progettate e/o dirette e/o costruite o delle quali abbia, comunque, la disponibilità;
gestire patrimoni immobiliari;
redigere e gestire piani manutentivi di immobili civili ed industriali;
svolgere attività di progettazione ed assistenza tecnica edile ed impiantistica relativamente ad immobili civili e industriali; svolgere attività di studio, progettazione, realizzazione ed installazione di impianti tecnologici e lavori speciali quali ascensori, impianti idraulici speciali, igienici, idrosanitari e del gas, di riscaldamento e condizionamento, elettrici, telefonici, radiotelefonici, speciali e simili, impianti antincendio, per il recupero del calore, per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile e assimilate quali: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, la trasformazione dei rifiuti organici e inorganici o di prodotti vegetali;
prestare servizi integrati per la realizzazione e la gestione di interventi finalizzati all'efficienza ed al risparmio energetico;
svolgere attività di gestione e manutenzione conto terzi degli impianti sopra indicati;
svolgere attività di gestione di servizi globali quali, a mero titolo esemplificativo, gestione calore, manutenzione e gestione impianti sanitari, nonché manutenzione e gestione di macchinari ed impianti tecnologici;
eseguire opere di falegnameria in genere, costruzione, restauro, manutenzione serramenti e mobili, finiture opere in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, restauri e manutenzione di superfici decorate di beni architettonici e beni di interesse storico ed artistico;



svolgere attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di porte e finestre, anche di sicurezza con relativi accessori e ricambi;

progettare, costruire e gestire direttamente o indirettamente, anche in appalto, centri riabilitativi/fisioterapici e di medicina specialistica, centri estetici/salute e benessere, impianti e centri sportivi in genere ed, in particolare, palestre e piscine di ogni tipo, centri di insegnamento ed avviamento allo sport, del tempo libero, dello studio e del relax nonché ogni attività ad esse connessa,;

progettare, gestire o controllare contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare;

acquisire lavori riguardanti l'affissione di manifesti e attività connesse;

effettuare prestazioni di trasloco, di facchinaggio sia generico che industriale;

assumere e gestire terziazioni globali dei servizi a monte ed a valle della produzione nonché eseguire attività di montaggio e/o di assemblaggio di componenti;

effettuare servizi di manovra, rimessaggio e rifornimento di ogni mezzo di trasporto e macchina operatrice;

commercializzare e fornire ad utilizzatori professionali e privati cittadini prodotti per il riscaldamento, per l'igiene e la pulizia sia personale che ambientale e per la manutenzione degli impianti;

prestare servizio di assistenza recupero e reinserimento sociale, anche domiciliare alle persone anziane, degenti, handicappate ed emarginate in genere, nonché istituire e gestire servizi accessori e complementari a tali attività anche se svolte da altri;

esercitare attività finalizzate alla prevenzione delle cause di emarginazione;

esercitare attività educative, ricreative, di assistenza e vigilanza di minori e non e gestire strutture per lo svolgimento delle predette attività;

esercitare attività di trasporto di persone inferme, di pedonaggio, di trasporto di materiale da sottoporre ad accertamenti diagnostici, ritirare e consegnare cassette farmaci e generi vittuari; ritirare referti medici e medicinali.

- II. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, consorzi e società, italiane o estere, specie se svolgono attività analoghe e comunque connesse all'attività sociale. In particolare, la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico, Reti di Imprese; concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico; esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.

La società potrà altresì svolgere, in via secondaria e non principale, direttamente o indirettamente ogni attività finalizzata a fornire assistenza amministrativa contabile e gestionale alle società appartenenti al medesimo Gruppo e non, provvedendo in particolare a:



- curare la tenuta della contabilità generale, fornendo le necessarie elaborazioni di dati ed assicurando la regolare effettuazione di ogni adempimento obbligatorio, ai sensi delle vigenti normative civilistiche e tributarie, curando tutti i rapporti con gli uffici competenti, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;
- realizzare qualsiasi altro servizio di supporto e di consulenza amministrativa, gestionale e finanziaria, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;
- stipulare convenzioni con società, in qualsiasi forma giuridica costituite, Centri di elaborazione dati, singoli professionisti, studi associati, organizzazioni professionali, le cui prestazioni siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali, instaurando con tali soggetti rapporti organici di collaborazione.

La società potrà anche, in via secondaria e non principale e comunque strumentale e non prevalente rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale e in ogni caso mai nei confronti del pubblico:

- svolgere attività di istruzione professionale e assistenza sanitaria, creditizia, culturale, ricreativa, previdenziale, assistenziale e mutualistica in genere a favore dei soci e loro familiari mediante la gestione dei fondi appositamente predisposti eventualmente con l'istituzione di apposite sezioni e in collaborazione con altri enti mutualistici e cooperativi;
- prestare assistenza finanziaria, anche concedendo fidejussioni ed avalli a favore di terzi, società ed enti;
- possedere, acquistare, vendere titoli pubblici e privati, azionari e obbligazionari ed effettuare ogni altra operazione di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare, necessaria o semplicemente utile per l'esecuzione ed il raggiungimento degli scopi sociali;
- prestare assistenza commerciale ed organizzativa, che sia ritenuta utile ed opportuna al fine del conseguimento dell'oggetto sociale e che sia intesa a favorire, anche indirettamente, lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività sociale, il tutto nel pieno rispetto e nei limiti stabiliti dalle vigenti leggi in materia.

- III. potrà, in particolare stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea;
- IV. dare adesione e partecipazione ad Enti od Organismi economici, consortili e fidejussori, in Italia e all'estero, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito.

La società svolgerà la propria attività nelle aree sopra elencate, coniugando il proprio sviluppo economico e la propria missione mutualistica con finalità di beneficio comune che, in qualità di Società Benefit, la società, ai sensi dell'articolo 1, comma 376 e seguenti della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), intende perseguire, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse,

Qualificandosi come società Benefit, ha identificato alcune specifiche finalità di beneficio comune come maggiormente significative per l'attività della società, attraverso un'analisi condotta in conformità con l'Allegato 4 e 5 all'articolo 1 comma 378 della Legge 208/2015.

Nell'ambito delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e nel conseguimento del proprio scopo mutualistico, la cooperativa persegue quindi le seguenti specifiche finalità



di beneficio comune:

1. Creare le migliori condizioni per assicurare benessere e dignità a tutte le persone che lavorano per l'azienda, attraverso l'adozione di politiche specifiche e la promozione di una cultura di collaborazione, onestà, fiducia, responsabilità, trasparenza, equità e inclusione.
2. Mettere in atto pratiche di business oneste, trasparenti e rigenerative attraverso l'innovazione guidata da principi di qualità, salute e sostenibilità. La cooperativa si impegna anche a stabilire specifici accordi di partnership e interdipendenza con i suoi soci lavoratori, soci sovventori e finanziatori dipendenti, fornitori, clienti, partner, enti pubblici e altri stakeholder chiave, con il fine ultimo di aumentare la creazione di valore condiviso.
3. Attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di business e operativo per contribuire a creare un sistema economico a zero emissioni di gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica. Inoltre, la cooperativa si impegna a valorizzare il territorio attraverso un uso responsabile delle risorse, la riduzione degli sprechi e il rispetto dell'ambiente in generale, attuando progetti di economia circolare e adottando una metodologia di valutazione di impatto per la produzione di beni e servizi nella propria area di business.
4. Fermo il generale perseguimento dei sopraelencati obiettivi, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa fissa, con una pianificazione annuale o triennale, anche degli obiettivi specifici di Beneficio Comune, che declinino le tre categorie sopra elencate.

TITOLO III

SOCI

Art.5 – Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- A) Soci lavoratori;
- B) Soci sovventori;
- C) Soci finanziatori;
- D) Azionisti di partecipazione cooperativa;
- E) Altri soci, possessori di ulteriori categorie di azioni eventualmente istituite in base al disposto dell'art. 2348 c.c.

CAPO I

Soci lavoratori

Art. 6 - Requisiti

Sono denominati soci **lavoratori** i titolari di quote di capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa all'interno della cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

Le quote dei soci lavoratori sono sempre nominative. Le quote non possono essere date in pegno, né sottoposte ad altri vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a



garanzia delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

Il numero dei Soci lavoratori è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 5 R.D. 29 marzo 1942, n. 239 e Smi.

Possono essere Soci lavoratori tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale in settori attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

I nuovi soci lavoratori che instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro con contratto di apprendistato o di inserimento possono essere ammessi nell'apposita categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 III comma, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla suddetta categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i medesimi diritti ed obblighi dei soci **lavoratori** salvo il diritto di elettorato passivo nell'Organo Amministrativo.

Al termine del periodo di apprendistato o di inserimento, e comunque entro il termine di cinque anni il nuovo socio lavoratore è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Possono essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni Socio.

È fatto divieto ai Soci di svolgere in proprio o partecipare contemporaneamente ad altre imprese che esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione e purché, per ubicazione, dimensioni e quant'altro, sia esclusa un'attività di concorrenza diretta ed effettiva con la cooperativa.

Art. 7 - Ammissione

Chi intende essere ammesso come Socio **lavoratore** dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- A) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la professione e il codice fiscale;
- B) l'impegno a versare la quota sociale con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti minimi e massimi fissati dalla Legge;
- C) l'impegno formale di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- D) l'indicazione della sua effettiva qualifica soggettiva e che intende instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata in conformità con il presente statuto e con i contenuti dell'apposito regolamento interno (redatto ai sensi dell'art.6, legge n. 142 del 2001), dei quali dichiara di aver preso visione.



Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'art.6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in esso indicate, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei lavoratori in formazione o in inserimento prevista all'art. 6 del presente statuto.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui viene deliberata dal consiglio d'amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta (60) giorni, motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali, entro i sessanta (60) giorni successivi alla comunicazione di diniego, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'assemblea, se non appositamente convocata per tali ipotesi, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima convocazione.

Il consiglio d'amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 - Trasferimento delle quote

Il socio lavoratore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio **lavoratore** entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio **lavoratore**, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art.9 - Diritti ed obblighi

La quota sottoscritta potrà essere versata nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e da quelli da essi delegati.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, anche avanzando proposte concernenti lo scambio



mutualistico e il raggiungimento delle finalità Benefit;

- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

La Cooperativa intende conformare il proprio rapporto con il socio a criteri di trasparenza ed informazione.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle attività mutualistiche ed il perseguimento delle finalità Benefit i soci lavoratori hanno diritto:

1) di ottenere informazioni, mediante un accesso loro esclusivamente riservato al sito web della Cooperativa o mediante accesso riservato su altri strumenti informatici messi a disposizione dalla Cooperativa, relativamente: a) ai bilanci nella loro versione completa, compresa la nota integrativa; b) alla relazione sul carattere mutualistico della cooperativa, in cui siano indicate specificamente le modalità con le quali la cooperativa lo ha perseguito; c) alle iniziative assunte dalla Cooperativa nel perseguimento delle finalità Benefit, anche con specifico riferimento alla Relazione del Responsabile di Impatto di cui al successivo art. 36 ;

2) di ottenere la istituzione di accessi attraverso i quali poter comunicare con la Cooperativa in termini propositivi o critici, per portare anche individualmente il loro contributo alla gestione mutualistica e di finalità Benefit della Cooperativa.

La Cooperativa, in ogni caso, potrà rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività della Cooperativa medesima, mediante l'utilizzo di house organ o analoghi strumenti diretti al medesimo fine.

È demandata al Consiglio di Amministrazione la possibilità di decidere tempistiche diverse di pubblicazione delle informazioni di cui sopra, così come diverse o ulteriori mezzi e modalità, sempre comunque nel rispetto dei requisiti minimi qui previsti, al fine di rafforzare la consapevolezza dei soci sulle attività svolte dalla Cooperativa stessa e favorire la loro partecipazione.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese.

I soci inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in



mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art.10 - Perdita della qualità di socio lavoratore

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.11 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio **lavoratore**:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tenuto altresì conto di quanto disposto dall'art. 12 lett. D) punti 5,6 e 7.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione secondo quanto regolato nell'art. 47 del presente Statuto.

Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto c), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio lavoratore:

- A) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- B) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- C) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6;
- D) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato:
 - 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;
 - 2. per mutuo consenso;
 - 3. per dimissioni, anche in periodo di prova;
 - 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
 - 6. per cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro;
 - 7. in caso di reiterata o prolungata inattività del socio, per cause oggettive date



dall'impossibilità per la cooperativa di offrire occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio stesso;

E) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione secondo quanto regolato nell'art. 47 del presente Statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 13 - Effetti del recesso e dell'esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari per iscritto.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, ai sensi dell'art.2532 c.c., ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Le controversie che insorgessero tra i Soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Tribunale, ai sensi dell'art.47 del presente Statuto.

Art. 14 - Diritti dei soci lavoratori receduti ed esclusi

I Soci **lavoratori** receduti, esclusi nonché i successori di quelli deceduti hanno diritto soltanto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta e delle rivalutazioni e del ristorno ad essi eventualmente attribuiti a norma dell'art.26 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio **lavoratore**, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo come sopra determinato. Il pagamento, salvo il diritto alla compensazione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro i 180 giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa efficace.

Art. 15 - Rimborso

Il rimborso dovrà essere richiesto entro e non oltre cinque anni dalla scadenza dei 180 giorni indicati nell'articolo precedente.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione al fine di provare tale loro veste e procura rilasciata per iscritto ad un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute anche indirettamente a riserva.



CAPO II

Soci sovventori

Art. 16 - Requisiti

Sono denominati soci sovventori coloro che investono capitali nella cooperativa, non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e non partecipano alla gestione mutualistica.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che le persone giuridiche.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio sovventore non potrà essere attribuito più di un voto, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato; il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti ai soci con diritto di voto.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

Art.17 - Ammissione

Chi intende divenire socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, ovvero, allorquando si tratti di persona giuridica, l'indicazione della denominazione sociale e della sede;
- b) l'indicazione dell'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere, da versarsi per gli importi e con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- c) l'accettazione dell'eventuale sovrapprezzo di cui al successivo art.18;
- d) la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto disposto dal presente Statuto e di impegnarsi ad osservare tanto quest'ultimo quanto i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate all'art. 6 ultimo comma del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art.18 - Azioni di sovvenzione

Le quote di partecipazione dei soci sovventori alla cooperativa sono rappresentate da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 26,00 e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art.3.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un eventuale sovrapprezzo sulle azioni di sovvenzione.

L'assemblea può attribuire ai soci sovventori una remunerazione del capitale ad un tasso maggiorato fino alla misura massima consentita dalla legge rispetto a quello spettante ai soci lavoratori.

E' esclusa l'emissione dei titoli ai sensi dell'art. 2346 C.C.



Qualora un socio intenda vendere in tutto o in parte le azioni possedute, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con esplicita indicazione del numero delle azioni che intende alienare, del prezzo pattuito e dell'aspirante acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione, nei termini di legge previsti per i soci lavoratori, può, in via alternativa, indicare un diverso acquirente di proprio gradimento ovvero richiedere altra proposta da parte del venditore.

Nel caso che il Consiglio non si avvalga di tale facoltà, decorso il suddetto termine, il socio sovventore è libero di effettuare la cessione nei confronti dell'aspirante acquirente indicato nella propria comunicazione. E' fatta comunque salva la facoltà di recesso del socio sovventore nel caso in cui il Consiglio si sia viceversa avvalso di tale facoltà.

Il socio sovventore potrà inoltre recedere in tutti i casi previsti dall'art.2437 del c.c. nonché qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea. In questi casi, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi dell'art.24 1° comma lett.D) del presente statuto.

Ai soci sovventori si applicano inoltre le ipotesi di esclusione previste dall'art. 2466 c.c. nonché dall'art.12 del presente statuto in quanto compatibili.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.

Capo III

Soci Finanziatori

Art. 19 - Azioni di Socio Finanziatore

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori saranno effettuati all'atto della sottoscrizione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato



gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

Art. 20 - Emissione-diritti patrimoniali e amministrativi dei soci finanziatori

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione. Non è previsto il diritto di opzione.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti economici o amministrativi differenziati per categorie.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori e ai soci sovventori di cui all'art. 18 non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori e dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori e ai soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni.

Art. 21 - Remunerazione delle azioni di socio finanziatore e recesso

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio non inferiore alla misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci lavoratori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.



La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci lavoratori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci lavoratori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori spetta il diritto di recesso, per l'intero importo o parzialmente, quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Capo IV

Strumenti finanziari

Art. 22 – Emissione e disciplina

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso dovranno essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO IV

Patrimonio Sociale e bilancio

Art. 23 – Patrimonio sociale

Il Patrimonio della cooperativa è costituito:

A) dal Capitale Sociale, che è formato:

- 1) dai conferimenti dei soci lavoratori, il cui ammontare è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle Leggi vigenti;
- 2) dai conferimenti dei soci sovventori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 26,00, destinati al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;



3) dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);B) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili d'esercizio di cui all'art. 25;

C) dalla riserva straordinaria;

D) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili d'esercizio di cui all'art. 25 lett.f del presente statuto;

E) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

F) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del perseguimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e successivamente i Soci nel limite delle quote o azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate e tenuto conto dei privilegi attribuiti ai soci finanziatori.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i Soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

La riserva divisibile di cui al precedente punto D) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci **lavoratori**.

Art. 24 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In occasione del Bilancio viene altresì redatta e resa disponibile la Relazione del Responsabile dell'Impatto, con il contenuto e le modalità di pubblicità di cui all'art. 36 ultimo comma del presente Statuto.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio d'amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio d'amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può



deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt.4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione all'inquadramento contrattuale, i cui parametri d'incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 c.c.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 25 - Destinazione degli utili d'esercizio

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandone:

- a) una quota non inferiore a quella minima stabilita dalla legge alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia; la ripartizione dei ristorni ai soci lavoratori, in qualsiasi forma effettuata, è consentita solo nel caso in cui i risultati dell'esercizio rispettino e garantiscano le destinazioni degli utili di cui alle lettere a) b) e d3) di cui sotto;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci sovventori in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
 - 3) ai possessori delle azioni di socio finanziatore, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 19 e segg. nella misura determinata dall'assemblea di emissione;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

Fatti salvi i privilegi previsti per i soci finanziatori, l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.



TITOLO V

GOVERNO DELLA SOCIETA'

Art. 26 - Organi Sociali

Sono organi della Società:

- A) L'Assemblea dei soci;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- D) Le eventuali assemblee speciali.

Capo I

L'Assemblea dei soci

Art. 27 - Convocazione

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) mediante avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'adunanza.
- b) mediante inserzione sul giornale «La Repubblica» almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima dell'adunanza di prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra e ulteriore forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- b) la pubblicazione sul periodico «La Cooperazione Italiana», almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno 8 giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci;
- d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Le assemblee possono tenersi anche fuori dalla sede legale purché nell'ambito del territorio nazionale.



Art. 28 – Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche;
- 3) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti il collegio dei sindaci, elegge tra questi il Presidente e ne fissa i compensi; delibera l'eventuale revoca;
- 5) su proposta motivata dell'organo di controllo, se nominato, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato;
- 8) delibera la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale previsti all'art.3, stabilendone l'eventuale durata, nonché l'emissione di azioni di sovvenzione;
- 9) determina le modalità di versamento delle quote dei soci lavoratori, delle azioni dei soci sovventori e dei soci finanziatori, nonché la quota minima di partecipazione per i soci sovventori;
- 10) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- 11) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;
- 12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla Legge, sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce, oltre che nei casi di Legge, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 29 – Assemblea straordinaria

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto (compresa l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui all'art. 2514 del codice civile), sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e comunque nei casi di Legge, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio d'amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli



artt.2505 e 2505 bis c.c.; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della cooperativa; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione delle azioni di socio finanziatore.

Art. 30 – Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, risulta regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per le votazioni, si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

E' altresì ammesso il voto per corrispondenza, ma, in tal caso, se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 31 – Intervento, voto e rappresentanza

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci lavoratori, nel libro dei soci sovventori o nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei pagamenti delle quote o azioni sottoscritte.



Ogni Socio lavoratore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ciascun socio sovventore avrà diritto, indipendentemente dall'ammontare delle azioni possedute, a non più di un voto, mentre a ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, come previsto dal precedente art. 20, allorquando i voti spettanti ai soci sovventori e ai soci finanziatori superino un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, all'esito della votazione si applicherà un coefficiente rettificativo tale per cui i voti dei soci sovventori e finanziatori risultino incidere in misura pari ad un terzo dei complessivi voti assembleari, in linea con quanto stabilito espressamente dagli articoli a loro dedicati.

Il socio sovventore persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresentanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li ha nominati.

I singoli soci possono farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di 10 soci. Le deleghe devono essere conservate fra gli atti sociali.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Qualora ne ravvisi l'opportunità il Consiglio di Amministrazione può stabilire che sia ammesso il voto per corrispondenza, determinandone le modalità.

Art. 32 - Presidenza

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, da uno dei Vice-Presidenti del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario, e se richiesto di due scrutatori, è fatta dal Presidente dell'assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Art. 33 - Assemblee separate

Ove si verifichino le condizioni previste dall'art. 2540 2° comma c.c. ed in relazione al numero complessivo dei Soci lavoratori raggiunto dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei Soci alle assemblee, il Consiglio di Amministrazione è tenuto, in occasione di ciascuna convocazione, a far precedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nelle località sedi, raggruppanti più sedi di lavori sociali prossimi per territorio fra loro, secondo valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Per simile specie di convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:

A) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;



B) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno 3 (tre) giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

C) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno di 24 (ventiquattro) ore successiva a quella della prima;

D) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata relativa a ciascuna sede, e, eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi;

E) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate, in quanto compatibili, si applicano le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Qualora il Presidente dell'Assemblea ne ravvisi l'opportunità, può stabilire che i componenti dell'Organo Amministrativo possano intervenire nelle riunioni delle assemblee separate mediante mezzi di telecomunicazione.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli fra i Soci, nella proporzione di uno ogni 20 (venti) o frazione di 20 (venti) Soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'assemblea generale.

I verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensioni per ogni deliberazione presa. L'assemblea generale sarà costituita anche dai delegati presenti delle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei Soci attribuitigli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata. Il numero dei soci complessivamente rappresentato anche dai delegati presenti delle assemblee separate condiziona la validità della assemblea generale in prima convocazione e in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate e risultanti dai processi verbali delle assemblee separate i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

I soci assenti o dissenzienti nelle assemblee separate possono impugnare le deliberazioni dell'assemblea generale quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Capo II

Consiglio di Amministrazione

Art. 34 – Nomina, composizione e durata

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri, eletti dall'Assemblea, non inferiore a nove e non superiore a venticinque.

Il numero dei Consiglieri viene stabilito dall'Assemblea.



Un numero di consiglieri non superiore a un sesto del totale può essere scelto tra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche o tra i soci finanziatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, a seconda delle decisioni prese di volta in volta dall'assemblea, ed i suoi membri sono rieleggibili. In ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non si prevedono limiti al cumulo delle cariche.

Non possono essere eletti amministratori, e se eletti decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità stabilite dall'apposito Regolamento interno.

La decadenza è pronunciata secondo i termini e le modalità di cui al medesimo Regolamento interno.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo, in favore della Società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti; può delegare parte delle proprie attribuzioni a singoli amministratori oppure ad un comitato esecutivo, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera (anche elettronica), da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio-video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito a tutti partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati; la riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere dai medesimi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo



della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Art. 35 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:

- A) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
- B) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- C) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società;
- D) deliberare e compilare i regolamenti interni;
- E) deliberare di concorrere a gare d'appalto per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare contratti relativi;
- F) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- G) conferire procure sia generali che speciali, fermi i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- H) assumere e nominare il personale della cooperativa, fissandone qualifica mansioni e retribuzioni nonché procedere agli eventuali licenziamenti;
- I) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- L) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- M) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della Legge e del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- N) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta dei prestiti prevista al punto E dell'art. 3 del presente Statuto;
- O) autorizzare il compimento di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, fra gli altri alienare, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari,



con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le occorrenti garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

P) deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della cooperativa; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Fermo restando le suddette funzioni e compiti, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, il Consiglio di Amministrazione dovrà amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci e la finalità mutualistica con il perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare riferimento a quanto previsto a tale proposito all'art. 3 ed all'art. 4, tenendo conto che gli obiettivi di beneficio comune vanno anche intesi come uno contesto nel quale realizzare il conseguimento delle finalità mutualistiche della società.

Il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3.1. del presente statuto scegliendolo tra soggetti muniti di adeguate competenze e dotandolo - per lo svolgimento di questo incarico - delle necessarie risorse.

Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto" e il suo incarico dura per il periodo di 3 anni o per l'eventuale inferiore durata determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Responsabile dell'Impatto redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune - anche con specifico riferimento alla attuazione di piani in tal senso adottati - che, approvata dal Consiglio di Amministrazione previo esame del Collegio Sindacale, viene allegata al bilancio ed include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società e in ogni altra forma che la Società dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

Art. 36 - Sostituzione degli amministratori

Ove venissero meno uno o più amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del c.c., nell'ambito della medesima categoria di soci lavoratori o sovventori o finanziatori alla quale apparteneva il consigliere da sostituire, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 37 - Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma Sociale. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, dalla pubblica amministrazione o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone corrispondenti quietanze. Egli ha la facoltà di nominare e sostituire avvocati e procuratori mediante il



conferimento di procure speciali o generali nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione sottoscrivendo citazioni, denunce, querele e qualsiasi altro atto difensivo, nonché comparendo in giudizio ogni qualvolta sia necessario od opportuno.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte a singoli membri del Consiglio, nonché con speciale procura, a dipendenti, soci della cooperativa o a terzi.

In caso di assenza o impedimento, i suoi poteri sono espletati dal o dai Vice Presidenti. La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Capo III

Il Collegio Sindacale

Art. 38 - Nomina, composizione, durata

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall'assemblea, preferibilmente tra i non Soci.

Devono inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 39 - Attribuzioni

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle Leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento nonché redige la relazione al bilancio d'esercizio, indicando specificatamente i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere cooperativo della società.

Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

Il collegio sindacale, a norma di Legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per Legge. Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarli verbale da inserirsi nell'apposito libro.



Art. 40 – Controllo contabile

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale.

L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Nel caso di società di revisione legale i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni applicative, nonché dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima società ed ai soggetti incaricati della revisione legale.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti, conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 14 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione:

- 1) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- 2) verificano se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- 3) esprimono e con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti esercitano, inoltre, le altre funzioni, i poteri ed i doveri previsti dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni di attuazione.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'assemblea potrà affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

Il revisore legale e la società di revisione, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

TITOLO VI

Scioglimento o liquidazione

Art. 41 – Nomina dei liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci e stabilendone i poteri.

Art. 42 – Liquidazione del capitale

In caso di cessazione della cooperativa, la liquidazione del capitale dei soci dovrà avvenire nell'ordine:

- A) a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori o soci finanziatori,



eventualmente rivalutati, e dei relativi dividendi eventualmente maturati;

B) a rimborso delle quote dei soci lavoratori, eventualmente rivalutate e dei relativi dividendi eventualmente maturati.

L'eventuale ulteriore patrimonio residuo sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 Legge 31/01/92 n.59.

TITOLO VII

Disposizioni generali

Art. 43 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, eventualmente sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea.

Art. 44 - Clausole mutualistiche

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci lavoratori, dei soci sovventori, dei soci finanziatori e degli strumenti finanziari partecipativi previsti dall'art. 22 alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 23, 24, 25 e 42 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione

Art. 45 - Norme applicabili

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 46 - Foro competente

La risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre, relative alla interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti, ovvero derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la cooperativa saranno rimesse alla decisione del Foro in cui la Società ha sede legale.

